

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5513 del 04/11/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA DI GUASTALLA - UNITA' PRODUTTIVA DI VIA A. DE GASPERI 11 - LOC. SAN GIACOMO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5677 del 03/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.19358/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa" – Guastalla.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa**" avente sede legale in Comune di **Guastalla – Via Portamurata n.8/A** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di tubi e profilati**, ubicato in Comune di **Guastalla – Via A. De Gasperi n.11 – Loc. San Giacomo** - Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/91490 del 10/06/2021 e successive integrazioni acquisite in data 30/07/2021 al PG/119693;

Preso atto che le integrazioni acquisite al PG/119693 del 30/07/2021, consistenti in nota di chiarimenti sugli scarichi oggetto di domanda di autorizzazione allegando planimetria aggiornata;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e acque di prima pioggia con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95.

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/132178 del 26/08/2021;
- il nulla-osta acustico del Comune di Guastalla n.291 del 3/11/2021 in data 3/11/2021 al PG/169085;
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Guastalla, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, con atto prot.n. PG/163310 del 22/10/2021 redatto sulla base dei pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI) Prot.RT020441-2021-P del 13/10/2021 e Prot.RT020453-2021-P del 13/10/2021;

Dato atto che il Comune di Guastalla, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/122490 del 5/08/2021, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa"** ubicato nel Comune di **Guastalla – Via A. De Gasperi n.11 - Loc. San Giacomo** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e acque di prima pioggia con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-5293 del 4/10/2017.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali e acque di prima pioggia con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 3 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6, Legge n.447/95.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa"** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di tubi e profilati** negli impianti ubicati in Comune di **Guastalla – Via A. De Gasperi n.11 – Loc. San Giacomo** Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE 12-13-14-15-16
 EMISSIONE N.2 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO LINEA 14
 EMISSIONE N.3 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO LINEA 12-15
 EMISSIONE N.4 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO VIA RULLI LINEA 11
 EMISSIONE N.5 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO LINEA 13
 EMISSIONE N.6 – SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO LINEE 1-2 SALDATURA, RAFFREDDAMENTO TAGLIO E VIA RULLI LINEA 20
 EMISSIONE N.7 – CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE 12-13-14-15-16
 EMISSIONE N.8 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO TAGLIO E VIA RULLI LINEA 16
 EMISSIONE N.10 – CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE 1-2-10-11-18-20-21
 EMISSIONE N.11 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA 18
 EMISSIONE N.12 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA 10
 EMISSIONE N.13 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA 21
 EMISSIONE N.14 – TAGLIO E VIA RULLI LINEA 14

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **7 Gennaio 2022**, mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Gennaio 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed

ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE 12-13-14-15-16	65000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(*)
E2	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO LINEA 14	6800	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(*)
E3	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO LINEA 12-15	12300	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(*)
E4	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO, VIA RULLI LINEA 11	13600	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(*)
E5	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO LINEA 13	6800	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(*)
E6	SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO LINEE 1-2 SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E VIA RULLI LINEA 20	36000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(*)
E7	CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE 12-13-14-15-16	65000	Oltre il colmo del tetto	di riserva (**)	Materiale Particellare	< 10	(**)
E8	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO TAGLIO E VIA RULLI LINEA 16	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E9	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO (3858 Kw)	5800	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 150 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(***)
E10	CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE 1-2-10-11-18-20-21	50000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E11	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA 18	7000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E12	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA 10	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E13	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA 21	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E14	TAGLIO E VIA RULLI LINEA 14	6900	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	

(*) Per tale emissione trattandosi di sole modifiche impiantistiche non sinifcative e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(**) Tale impianto potrà essere attivato solo in caso di cattivo funzionamento o manutenzione dell'impianto principale emissione E1 e per il tempo necessario al ripristino dell'impianto stesso. I tempi di fermata dell'impianto principale emissione E1 dovranno essere annotati sul registro indicato punto 5).

(***) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare, ossidi di zolfo e monossido di carbonio** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E9**, che si configura quale impianto di combustione medio, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 10 – 11 – 12 – 13 – 14.
- 4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/91490 del 10/06/2021 e successive integrazioni acquisite in data 30/07/2021 al PG/119693.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta, presso lo stabilimento di via De Gasperi n.11 in comune di Guastalla, svolge l'attività di produzione di tubi e profilati in acciaio inox.

Non sono dichiarati scarichi derivanti dal ciclo produttivo.

Gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura, oggetto della presente autorizzazione, sono costituiti da:

- scarico S1: acque meteoriche ricadenti sul piazzale le acque dei tetti e dell'area cortiliva posti a ovest, i reflui dei servizi igienici dell'ufficio (10 dipendenti) e il nuovo scarico della piazzola a servizio della stazione di rifornimento;
- scarico S2: acque dei tetti e dell'area cortiliva posti a est, i reflui dei servizi igienici delle maestranze (100 dipendenti divisi sui 2 turni) e lo scarico saltuario pari a 10.000 m³/anno del supero delle acque dell'impianto di recupero delle acque di raffreddamento delle centraline oleodinamiche.

Entrambi i punti di scarico sono collettati alla pubblica fognatura mista individuati dai pozzetti di allaccio 52262 per lo scarico S1 e 52257 per lo scarico S2 come indicato in planimetria.

Relativamente al punto di scarico S1, l'area di rifornimento dei mezzi, che eroga gasolio da trazione, come sopradetto è collocata sul lato ovest della palazzina uffici dove è stata realizzata una piazzola di 5m x 5m per la raccolta delle acque di dilavamento dotata di un sistema di abbattimento (sedimentazione e filtro a coalescenza) in grado di supportare uno scarico di 3 L/s, il cui volume utile (Ø 100 x h150) è di 1,17 m³.

Relativamente al punto di scarico S2, le acque dell'impianto di recupero delle acque di raffreddamento delle centraline oleodinamiche si configurano come acque reflue industriali.

Le acque reflue domestiche recapitanti nei punti di scarico S1 ed S2 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola n.1 datata Luglio 2021, acquisita al PG.121082 del 03/08/2021.

Prescrizioni per scarico S1

1. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
2. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
3. I reflui dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.

4. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
5. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Prescrizioni per scarico S2

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 12.000 m³.
3. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 43 m³.
4. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. Eventuali reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e/o materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa)

tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Nulla-osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6, Legge n.447/95.

Il Comune di Guastalla con atto n.291 del 3/11/2021 acquisito agli atti di ARPAE in data 3/11/2021 al PG/169085, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Sede di Novellara, PG/132178 del 26/08/2021, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'impianto e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti acustici vigenti;
- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere preventivamente valutate a mezzo di una nuova documentazione di previsione di impatto acustico e qualora necessario dovrà essere richiesto un nuovo Nulla Osta Acustico;
- a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori potenzialmente più sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;
- nel caso in cui dalla sopra citata verifica emergessero dei valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati alla Autorità Competente riportando le caratteristiche sia dei materiali che dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.
- Si precisa che la istruttoria relativa all'impatto acustico è esclusivamente riferita all'ampliamento/modifica dell'attività produttiva in progetto, per cui parte integrante delle precedenti/specifiche condizioni indicate nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali prot.n.29655 del 15/05/2014 e DET-AMB-2017-4016 del 27/07/2017, in ultima analisi si sottolinea l'opportunità che la Proprietà, al fine di esplicitare una valutazione esaustiva della compatibilità acustica di tale insediamento in particolare riferimento alle verifiche strumentali del criterio differenziale, esegua i rilievi strumentali all'interno degli ambienti abitativi in questione, quanto meno quelli più potenzialmente esposti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.